

BStGer RR.2022.100 vom 27. September 2022

Bundesstrafgericht, 2022-09-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2022.100

FR: TPF RR.2022.100 du 27 septembre 2022

IT: TPF RR.2022.100 del 27 settembre 2022

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'India; sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)

Erwägungen

E. 1.1

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'India e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dallo scambio di lettere del 20 febbraio 1989 tra i due Paesi concernente l'assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.942.3), entrato in vigore il 20 febbraio 1989 (cfr. DTF 122 II 140 consid. 2). Di rilievo nella fattispecie sono anche gli art. 43 e segg. della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l'India l'8 giugno 2011 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto nello scambio di lettere e nella convenzione di cui sopra non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia

- 4 -

penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3

La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.4

Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori oppure la presenza di persone che partecipano al processo (art. 80e cpv. 2 AIMP). Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di sequestro di valori patrimoniali da parte dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80k AIMP).

E. 1.5.1

La ricevibilità del gravame presuppone anche la legittimazione dell'insorgente giusta l'art. 80h AIMP. In base a quest'ultima disposizione, oltre all'UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP, v. anche art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero). Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta di informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP), mentre l'interessato toccato solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non può impugnare tali provvedimenti (DTF 139 II 404 consid. 2.1.1; 122 II 130 consid. 2b; TPF 2008 172 consid. 1.3).

E. 1.5.2

In concreto, nella misura in cui titolare di entrambe le relazioni bancarie litigiose, C. Ltd è legittimata a ricorrere, contrariamente ad A. e B., entrambi aventi diritto economico delle stesse.

- 5 -

E. 2

La ricorrente contesta i sequestri dei suoi conti, affermando che questi non sarebbero sufficientemente comprovati e suffragati da elementi certi che permetterebbero al MPC di giungere alla conclusione che tutti i suoi averi, in maniera illimitata, debbano essere soggetti a sequestro. Tali misure arrecherebbero un grave pregiudizio immediato e anche irreparabile, in modo particolare perché sarebbe fatto notorio che "queste procedure possono prendere diversi anni e non si giustifica un sequestro illimitato" (act. 1, pag. 4). Ricordando che i conti litigiosi, oltre a essere bloccati per la presente procedura rogatoriale denominata "D." (RH.22.0020-RA), sarebbero oggetto di sequestro anche nell'ambito di una parallela procedura rogatoriale denominata "J." (RH.18.0251-RA), l'insorgente chiede che gli importi bloccati siano adattati quantitativamente alle ipotesi accusatorie formulate dall'autorità estera, così da rispettare il principio della proporzionalità. Per quanto concerne la procedura "D.", essa afferma di essere completamente estranea alle imputazioni rivolte agli indagati. Ad ogni modo, basandosi su articoli di stampa (v. act. 1.8-1.10) e su un documento redatto dal Directorate of Enforcement del governo indiano intitolato "Provisional Attachment order no. 03/20202" del 27 maggio 2020 (v. act. 1.7), essa sostiene che "l'importo da sequestrare per il caso D. è riconducibile unicamente agli averi presso la banca H. in ragione di CHF 12 mio" (act. 1, pag. 9). Per quanto riguarda la procedura "J.", la ricorrente avrebbe già in passato presentato domanda di dissequestro delle relazioni in

questione, senza ottenere risposta. Basandosi su un documento redatto dal predetto Directorate of Enforcement intitolato “Provisional Attachment order no. 4/20202” del 27 maggio 2020 (v. act. 1.11), essa chiede che il blocco sia mantenuto limitatamente all’importo di USD 2'951'218.– (v. act. 1, pag. 11). L’insorgente produce infine due decisioni emanate dalla “Court of K., Special Judge, CBI-10, Rouse Avenue Courts: New Delhi”: una del 5 dicembre 2020 (v. act. 1.12), secondo la quale le parti coinvolte e imputate nella procedura di presunto riciclaggio e corruzione non farebbero riferimento ai qui ricorrenti (v. act. 1, pag. 11); l’altra del 26 aprile 2021 (v. act. 1.13), dalla quale emergerebbe che la procedura condotta dall’Enforcement indiano non sarebbe stata riconosciuta corretta dalla High Court indiana, ciò che renderebbe ingiustificato il sequestro di tutte le posizioni dei ricorrenti e andrebbero dunque sbloccate (v. act. 1, pag. 11).

E. 2.1

In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.4), spetta al ricorrente indicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da prendere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di

- 6 -

un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007 consid. 2.2 e rinvii).

E. 2.2

In concreto, premesso che oggetto del presente ricorso sono unicamente le decisioni del MPC del 24 maggio 2022 concernenti la procedura rogatoria RH.22.0020-RA, si rileva che la ricorrente ha presentato diversi articoli di stampa, un paio di estratti bancari, due documenti redatti dal Directorate of Enforcement del governo indiano nonché un paio di decisioni di un tribunale indiano. Essa non allega tuttavia nessun pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta giurisprudenza, limitandosi a sostenere la notorietà del fatto che “queste procedure possono prendere diversi anni e non si giustifica un sequestro illimitato” (act. 1, pag. 4). Ciò facendo omette di considerare che la giurisprudenza prescrive una valutazione della proporzionalità dei sequestri rogatori anche sotto il profilo della durata, ma al presente stadio non ci si trova in alcun modo nella relativa casistica (v. in part. TPF 2007 124 consid. 2 e 8).

E. 2.3

Per il resto, le censure presentate dalla ricorrente avverso i contestati sequestri risultano premature, precisato che le stesse non permettono in ogni caso di concludere che la rogatoria sia manifestamente inammissibile (v. DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3).

E. 2.4

Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile per la mancata dimostrazione dell'esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l'art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP.

E. 3

Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.– a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 6'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 2'000.–.

- 7 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.